

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2011

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3164** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI DIDATTICI SPECIALISTICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 BIS DELLA L.R. 3 GENNAIO 2006, N. 3. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 6 BIS DELLA L.R. 3/2006 CON L'ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE "CORRADO GEX", DI AOSTA E L'ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, DI VERRES. FINANZIAMENTO MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE RISORSE PRESENTI NEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE PRESSO FINAOSTA S.P.A. DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. 7/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) considerato che la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) e successive modificazioni, disciplina le procedure volte all'approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuove l'attuazione delle iniziative per il perseguimento di tali finalità, tenuto conto dell'esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere più efficiente e razionale l'uso delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti;
- b) richiamato l'articolo 6 bis, comma 1, della citata l.r. 3/2006 dove si prevede che, per il conseguimento degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale, la Regione promuova iniziative volte alla formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito delle attività del settore energetico, anche attraverso l'attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da effettuarsi in laboratori didattici specialistici;
- c) richiamato, inoltre, l'articolo 3, comma 1, della citata legge il quale stabilisce che la Regione promuova l'istituzione di un Centro osservazione e attività sull'energia le cui attività, al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale della Regione;
- d) richiamata la propria deliberazione n. 1366, in data 21 maggio 2010 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento del COA energia istituito presso Finaosta S.p.A., sottoscritta in data 9 giugno 2010;
- e) dato atto che l'art. 3 della convenzione di cui sopra prevede, tra le attività di tipo A) in capo al COA energia, l'organizzazione delle attività rivolte alla realizzazione, all'allestimento ed alla valutazione dei laboratori didattici specialistici di cui all'articolo 6 bis della l.r. 3/2006;
- f) ricordato, in particolare, che il comma 2 del citato articolo 6 bis della legge regionale 3/2006, prevede che le iniziative per l'allestimento dei laboratori didattici siano avviate a seguito di intesa tra il Servizio per l'attuazione del piano energetico e il Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato istruzione e cultura, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e professionale, regionali e paritarie, il cui indirizzo didattico sia inerente al settore energetico;
- g) considerato che l'Assessore alle attività produttive con nota protocollo n. 3041/SAPE in data 1° marzo 2011 chiedeva di far pervenire alla struttura competente in materia di attuazione del piano energetico eventuali manifestazioni di interesse per la realizzazione di laboratori didattici specialistici, ai sensi dell'articolo 6 bis della l.r. 3/2006;
- h) considerato che alla nota di cui al punto precedente ha fatto seguito la risposta dell'Assessore all'istruzione e cultura con nota prot. n. 22751/SS dell'8 giugno 2011, con la quale si dava atto degli incontri effettuati con i dirigenti scolastici e con i docenti di area in seguito ai quali era emersa la manifestazione di interesse da parte dell'Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" di Aosta e dell'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale di Verrès, per l'allestimento di due laboratori didattici specialistici ai sensi dell'articolo 6 bis della l.r. 3/2006 e che le modalità di ripartizione del finanziamento e delle diverse risorse sarebbe stato meglio precisato in seguito;

- i) preso atto che il Servizio per l'attuazione del piano energetico ha richiesto successivamente con nota prot. 15627/SAPE del 7 dicembre 2011 di esplicitare la proposta progettuale relativa allo scambio di note assessorili del punto precedente, onde addivenire ad una intesa tra l'ufficio scrivente e la Sovrintendenza, come previsto all'art. 6 bis comma 2 della l.r. 3/2006;
- j) considerato che la Sovrintendenza attraverso la nota prot. n. 49828/SS del 16 dicembre 2011 ha confermato l'interesse del Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato istruzione e cultura a promuovere e sostenere l'attivazione di laboratori didattici specialistici per la sperimentazione di tecnologie e sistemi energetici, confermando che gli stessi saranno collocati presso l'Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" di Aosta e presso l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale di Verrès, i cui indirizzi didattici sono inerenti al settore energetico;
- k) dato atto che la proposta presentata è stata ritenuta dalla competente struttura regionale coerente con i principi e le finalità del richiamato articolo 6 bis della l.r. 3/2006 e, pertanto, la stessa ha comunicato con nota prot. n. 16205/IAE del 20 dicembre 2011 l'intesa con la Sovrintendenza per l'attivazione del progetto scolastico specifico riguardante la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati attraverso l'allestimento dei due laboratori didattici specialistici presso le istituzioni scolastiche di cui al punto precedente richiedendo nel contempo di formulare un dettaglio tecnico-economico della proposta stessa per consentire di impegnare le risorse economiche necessarie all'allestimento dei due laboratori individuati;
- l) valutato che la Sovrintendenza, attraverso la nota prot. n. 50112 del 21 dicembre 2011 (registrata dal servizio competente con prot. n. 16277/IAE del 21 dicembre 2011), ha dettagliato la proposta dal punto di vista tecnico ed economico e nella stessa ha individuato una serie di attrezzature destinate ad essere installate e utilizzate presso i laboratori didattici specialistici, i quali dovrebbero essere realizzati nelle due Istituzioni scolastiche citate in precedenza e ha determinato una spesa complessiva, per l'allestimento di quanto contenuto nella proposta, pari a euro 200.000,00;
- m) dato atto che la proposta tecnico-economica presentata è stata ritenuta dal dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico coerente con i principi e le finalità del richiamato articolo 6 bis della l.r. 3/2006, in particolare con l'obiettivo di approfondire la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati nel rispetto degli obiettivi del piano energetico regionale, essendo la stessa suddivisa in una parte destinata all'installazione di strumentazione per esperienze di laboratorio sulle tecnologie alimentate da fonti rinnovabili con particolare attenzione al solare fotovoltaico, all'idrogeno e all'energia eolica e una parte destinata all'installazione di strumentazione per la diagnosi energetica (termoflussimetro, termocamera, videoendoscopio, termoigrometro, misuratore laser, kit per l'analisi del serramento e kit per il blower door test ecc.) con realizzazione di modelli di strutture, verticali ed orizzontali, per la comprensione e valutazione dell'involucro edilizio opaco e trasparente;
- n) richiamato il comma 3 dell'art. 6 bis della l.r. 3/2006, il quale prevede l'adozione di una convenzione che regoli i rapporti tra la Regione e le istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse all'iniziativa;
- o) considerato che nella nota di cui al precedente punto j) la Sovrintendenza, al fine di consentire un più proficuo uso delle strutture, ha proposto che nell'ambito di tale convenzione l'Assessorato istruzione e cultura, per competenza, coordini tecnicamente e

organizzativamente i laboratori, in particolare in relazione alle iniziative aperte alle altre istituzioni scolastiche;

- p) ricordato che in base al comma 4 dell'art. 6 bis della l.r. 3/2006 l'allestimento dei laboratori di cui trattasi spetta al COA energia di Finaosta S.p.A.;
- q) considerato che il comma 4 dello stesso articolo prevede che il COA energia riferisca periodicamente alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico sullo stato di attuazione delle attività avviate e che tale compito rientrerà, come già indicato al punto e), tra le attività descritte nel modello di servizio di cui alla convenzione approvata con propria deliberazione n. 1366/2010 come attività di tipo A);
- r) rilevato che, sulla base del punto precedente e della quantificazione economica di cui al punto l), la spesa per l'allestimento deve essere riconosciuta al COA energia per l'importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), mediante utilizzazione del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006;
- s) preso atto, altresì, che come definito al comma 5 dell'art. 6 bis della l.r. 3/2006 i laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione delle istituzioni e, pertanto, il COA energia dovrà provvedere, insieme alle istituzioni scolastiche interessate, a quanto necessario per dare attuazione a tale comma;
- t) rilevato che, come definito al comma 5 dell'art. 6 bis della l.r. 3/2006, i laboratori didattici specialistici possono formare oggetto di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo extrascolastico dei medesimi;
- u) visto l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.), come modificato dall'articolo 39 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali);
- v) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- w) visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico dell'Assessorato attività produttive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- x) su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret, di concerto con l'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin;
- y) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di realizzazione di due laboratori didattici specialistici per lo sviluppo di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) di cui in premessa;

2. di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 bis della l.r. 3/2006, lo schema di convenzione di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, tra la Regione e l'Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" di Aosta e l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale di Verrès;
3. di dare atto che, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 4, della l.r. 3/2006, il COA energia di Finaosta S.p.A. provvederà all'allestimento dei laboratori didattici di cui al punto 1.;
4. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei laboratori di cui al punto 1., presso l'Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" di Aosta e presso l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale di Verrès, per complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00), graverà sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006;
5. di demandare al dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico nell'ambito del Dipartimento industria, artigianato ed energia dell'Assessorato attività produttive e al Sovrintendente agli studi del Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato istruzione e cultura la stipula della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" di Aosta e l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale di Verrès.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3164 in data 30 dicembre 2011

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE - CORRADO GEX DI AOSTA E L'ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE DI VERRÈS, PER L'ALLESTIMENTO DEI LABORATORI DIDATTICI SPECIALISTICI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SCOLASTICI SPECIFICI RIGUARDANTI LA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE E DI SISTEMI ENERGETICI AVANZATI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 3 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA).

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, di seguito denominata "Regione", rappresentata dalla Dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico dell'Assessorato attività produttive, ing. Tamara Cappellari, in virtù dell'atto di delega del Presidente della Regione in data 1° settembre 2008 (prot. n. 2437/SGT), nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____ 2011 e dal Sovrintendente regionale agli studi, prof.ssa Patrizia Bongiovanni, in virtù dell'atto di delega del Presidente della Regione in data 1° settembre 2008 (prot. n. 2437/SGT), nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____ 2011

E

l'Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex", codice fiscale 91040780073, con sede in via Chavanne 23/E – AOSTA rappresentato dal Dirigente scolastico regg., Prof.ssa Anna Maria Traversa

E

l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale, codice fiscale 90016850076, con sede in via Fratelli Artari, 9 - Verrès rappresentata dal Dirigente scolastico, prof.ssa Silvana Chouquer

di seguito denominate "Istituzioni scolastiche"

PREMESSO

- che l'articolo 6 bis della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) e successive modificazioni, di seguito indicata "l.r. 3/2006", prevede che, per il conseguimento degli obiettivi di programmazione energetico - ambientale, la Regione promuova iniziative volte alla formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito delle attività del settore energetico, anche attraverso l'attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da effettuarsi in laboratori didattici specialistici;
- che l'articolo 3 della medesima l.r. 3/2006 prevede l'istituzione di un Centro Osservazione e Attività sull'energia, di seguito denominato "COA energia", le cui attività, al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, sono

organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico - ambientale della Regione;

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1366, in data 21 maggio 2010, la Giunta regionale ha approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento del COA energia istituito presso Finaosta S.p.A., sottoscritta in data 9 giugno 2010;
- che tra le attività della tipologia A) della succitata convenzione rientra esplicitamente l'organizzazione delle attività rivolte alla realizzazione, all'allestimento ed alla valutazione dei laboratori didattici specialistici di cui all'articolo 6 bis della l.r. 3/2006;

RICHIAMATI

- la nota dell'Assessore alle attività produttive prot. n. 3041/SAPE, in data 1° marzo 2011, nella quale si chiedeva di far pervenire alla struttura competente in materia di attuazione del piano energetico eventuali manifestazioni di interesse per la realizzazione di laboratori didattici specialistici;
- la nota dell'Assessore all'istruzione e cultura prot. n. 22751/SS, in data 8 giugno 2011, con la quale si dava atto degli incontri effettuati con i dirigenti scolastici e con i docenti di area in seguito ai quali era emersa la manifestazione di interesse da parte dell'Istituto tecnico e professionale - Corrado Gex di Aosta e l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale di Verrès, per l'allestimento di due laboratori didattici specialistici ai sensi dell'articolo 6 bis della l.r. 3/2006 e che le modalità di ripartizione del finanziamento e delle diverse risorse sarebbe stato meglio precisato in seguito;
- le note prot. 15627/SAPE del 7 dicembre 2011 e n. 49828/SS in data 16 dicembre 2011, intercorse tra il Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione e la Sovrintendenza regionale agli studi, sentite le Istituzioni scolastiche a indirizzo didattico concernente il settore energetico, finalizzate ad esplicitare la proposta progettuale e a pervenire all'intesa tra i competenti uffici dell'Assessorato attività produttive e della Sovrintendenza agli studi, come previsto all'art. 6 bis, comma 2, della l.r. 3/2006;
- le note prot. n. 16205/SAPE del 20 dicembre 2011 e n. 50112/SS del 21 dicembre 2011 nelle quali gli uffici competenti hanno definito il contenuto della precitata intesa sulla proposta delle attività da realizzare, ulteriormente esplicitata sotto il profilo tecnico-economico;
- il terzo comma dell'articolo 6 bis della l.r. 3/2006 dove si prevede che le Istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse per le iniziative di promozione dei laboratori didattici stipulino apposita convenzione con la Regione relativa alla loro realizzazione e alle relative modalità di utilizzo;
- il quarto comma dell'articolo 6 bis della medesima legge regionale che prevede che l'allestimento dei laboratori didattici specialistici spetti al COA energia, che riferisce periodicamente alla struttura competente della Regione sullo stato di attuazione delle iniziative avviate;
- il comma 5 dell'articolo 6 bis della medesima legge regionale il quale stabilisce che i laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione delle istituzioni scolastiche;
- il medesimo dell'art. 6 bis della l.r. 3/2006, secondo il quale i laboratori didattici specialistici possono formare oggetto di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo extrascolastico dei medesimi;
- la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce le reciproche obbligazioni fra la Regione e le Istituzioni scolastiche in relazione alla realizzazione dei laboratori didattici specialistici e all'attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati, per promuovere lo sviluppo del patrimonio di conoscenze specialistiche nel settore energetico nonché per la formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito delle attività del settore dell'energia.

I laboratori summenzionati saranno denominati "Laboratorio didattico per il risparmio energetico - Aosta" e "Laboratorio didattico per il risparmio energetico - Verrès".

Articolo 2

Impegni delle Istituzioni scolastiche

L'Istituzione scolastica si impegna a:

- attuare, attraverso i dirigenti o altri responsabili didattici o tecnici dalle stesse designati, la programmazione delle attività di cui all'oggetto, coordinando tali attività con quanto l'Assessorato attività produttive programma e attua in materia di informazione sui temi energetici attraverso il COA energia, collaborando quest'ultimo nella predisposizione dei progetti scolastici;
- collaborare e fornire al COA energia di Finaosta S.p.A. ogni necessario supporto tecnico e amministrativo, sia da parte del personale docente sia del personale ATA, per consentire l'allestimento dei laboratori finalizzandone la destinazione alla dotazione di ciascuna scuola, secondo quanto previsto al successivo articolo 4;
- definire gli accordi e gli atti necessari con Finaosta S.p.A. per dare attuazione ai commi 4 e 5 dell'art. 6bis della l.r. 3/2006 e, oltre che per consentire la realizzazione e le ulteriori modalità di messa in esercizio dei laboratori di cui trattasi, nonché il loro successivo funzionamento, per consentire che i laboratori allestiti dal COA energia possano costituire dotazione delle istituzioni medesime;
- mettere a disposizione adeguati spazi ed eventuali linee telefoniche e telematiche che si rendessero necessarie per il funzionamento dei laboratori, il monitoraggio del funzionamento e la valutazione dei risultati;
- utilizzare i materiali previsti, individuati in accordo con il COA energia;
- informare tempestivamente il COA energia in ordine alle attività di sperimentazione realizzate nell'ambito del laboratorio;
- terminata la fase dell'allestimento, farsi carico delle spese di manutenzione e di conservazione in efficienza del laboratorio a partire dall'entrata dello stesso nel patrimonio della scuola;
- stipulare le convenzioni con altri soggetti di cui all'articolo 6 bis, comma 5, della l.r. 3/2006 per l'eventuale utilizzo extrascolastico dei laboratori;
- consentire la valutazione dei risultati attesi ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 6, della l.r. 3/2006;
- svolgere tutte le attività oggetto della presente convenzione secondo principi di trasparenza e di collaborazione.

Articolo 3

Impegni della Regione

Al fine di promuovere lo sviluppo del patrimonio di conoscenza specialistica nel settore energetico la Regione:

- mediante la struttura competente per l'attuazione del piano energetico, si impegna a:

- assicurare la copertura delle spese di allestimento dei laboratori didattici, a valere sulle risorse del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006 nei limiti di quanto previsto dalla proposta progettuale presentata;
 - verificare periodicamente lo stato di attuazione delle iniziative avviate;
- mediante i competenti uffici del Dipartimento Sovraintendenza agli studi si impegna a:
- coordinare le attività dei laboratori;
 - affiancare i docenti delle Istituzioni scolastiche relativamente agli aspetti organizzativi e procedurali;
 - promuovere attività di formazione e aggiornamento di docenti delle Istituzioni scolastiche della regione;
 - incentivare l'uso dei laboratori e delle attrezzature da parte delle altre Istituzioni scolastiche superiori.

Art. 4

Proprietà dei laboratori e loro utilizzo

I laboratori realizzati nell'ambito delle attività regolate nella presente convenzione, ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 5, della l.r. 3/2006, costituiscono dotazione delle Istituzioni scolastiche e possono essere oggetto di utilizzo:

- ♦ all'interno delle normali attività scolastiche;
- ♦ per incontri di formazione destinati ai docenti dell'area;
- ♦ extrascolastico, per realizzare attività di aggiornamento, anche per professionisti e imprese del settore, per la formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito del settore energetico.

Ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 5, della l.r. 3/2006, l'eventuale utilizzo extrascolastico dei laboratori deve essere regolato da convenzione tra le Istituzioni scolastiche e il soggetto terzo utilizzatore. Della stipula di quest'ultima convenzione deve essere informato il COA energia.

Articolo 5

Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016 e, successivamente alla scadenza, sarà rinnovata tacitamente di anno in anno onde consentire lo svolgimento, da parte di Finaosta S.p.A., della valutazione dei risultati attesi e la trasmissione degli stessi al competente ufficio regionale.

Ad ogni scadenza, le parti potranno esercitare la facoltà di recesso dandone preventiva comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Le parti potranno comunque risolvere consensualmente la convenzione in qualunque momento, stabilendo modalità e condizioni. Nell'ipotesi di mancato rinnovo o di risoluzione anticipata, l'efficacia della convenzione si protrae per il tempo occorrente a perfezionare gli interventi in corso al momento della scadenza.

Articolo 6

Documentazione

Al fine di garantire la massima integrazione tra le parti, la Regione e le Istituzioni scolastiche si impegnano a condividere tutta la documentazione ritenuta necessaria per l'allestimento dei laboratori oggetto della presente convenzione.

Articolo 7
Proprietà intellettuale

I risultati di eventuali studi e ricerche eseguiti dalle Istituzioni scolastiche saranno di proprietà della Regione. Le informazioni relative ai risultati delle attività di studio e ricerca sono considerate non liberamente divulgabili in quanto riservate, salvo esplicita autorizzazione della Regione risultante da comunicazione scritta.

Articolo 8
Riservatezza e protezione dei dati personali

La Regione e le Istituzioni scolastiche si impegnano alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali."

Articolo 9
Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il foro di Aosta.

Articolo 10
Spese ed oneri fiscali

Le spese di stipulazione della presente convenzione, se dovute, sono a carico delle Istituzioni scolastiche. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, le spese di registrazione, come previsto dal D.P.R. n. 131/1986, saranno dovute solo in caso d'uso, a carico della parte che richiederà la registrazione.

La presente convenzione è redatta in quattro esemplari originali.

Letto, approvato e sottoscritto

Aosta,

Il Capo del Servizio per l'attuazione del piano
energetico
ing. Tamara CAPPELLARI

La Sovrintendente agli Studi
prof.ssa Patrizia Bongiovanni

per l'Istituto tecnico e professionale regionale
"Corrado Gex" di Aosta

per l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica
e professionale di Verrès

Il dirigente scolastico

Il dirigente scolastico